

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO - AGEVOLABILI I COSTI PER ATTREZZATURE DI LABORATORIO - PRECISAZIONI

OGGETTO:	<p>Il credito d'imposta ricerca e sviluppo viene esteso a tutte le attrezzature di laboratorio impiegate nei progetti di ricerca. Tale precisazione viene fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016. L'Agenzia inoltre evidenzia che sono ammissibili all'agevolazione anche le spese per l'acquisizione dei beni in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015 ed i beni non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall'impresa per svolgere una delle attività di ricerca ammissibili.</p>
REQUISITI	<p>Agevolazione al 25% per i costi relativi a strumenti e attrezzature di laboratorio, estesa a tutte le attrezzature impiegate nei progetti di ricerca. Anche i beni acquistati anteriormente al periodo di imposta in cui viene effettuata l'attività di ricerca possono essere spesi, pro-quota al progetto.</p> <p>In caso di beni soggetti anche ad altre agevolazioni, il bonus si calcola al lordo del contributo ricevuto, senza effettuare nessuna decurtazione. Non è quindi necessario detrarre i contributi ottenuti dal valore del bene, nel caso di imputazione degli ammortamenti relativi a importi rendicontati per spese di strumenti e attrezzature di laboratorio. In questo caso deve essere considerato sempre l'ammortamento ordinario o tabellare, a prescindere da quanto imputato a conto economico dall'impresa.</p>
ATTREZZATURE ACQUISITE DALL'IMPRESA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI UTILIZZO	<p>La circolare 5/E del 16 marzo 2016 richiama l'articolo 4 del decreto del 27 maggio 2015 che considera ammissibili tra i costi agevolabili le "spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio" che sono calcolate applicando "le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.</p> <p>Questo può essere fatto, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo" e comunque con un costo unitario non inferiore a euro 2mila al netto dell'IVA. Ai fini dell'ammissibilità dei sopraindicati costi, gli strumenti e le attrezzature "devono essere acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo".</p> <p>Sono quindi agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi ai beni materiali ammortizzabili, diversi dai terreni e dai fabbricati, sia in proprietà che in uso, normalmente utilizzati dall'impresa nelle attività di ricerca e sviluppo in corrispondenza al tempo di reale impiego in tali attività.</p>

BENI NON TIPICI DI LABORATORIO	L'identificazione dei beni pertinenti ai fini della determinazione della categoria spese per strumenti e attrezzature di laboratorio, deve essere effettuata in relazione alla destinazione del bene al progetto di ricerca da parte dell'impresa beneficiaria. Sono, quindi, eleggibili al credito d'imposta, anche i beni non necessariamente tipici di laboratorio, ma che sono solitamente utilizzati dall'impresa per svolgere una delle attività di ricerca ammissibili, tenuta considerazione anche al settore economico di appartenenza.
BENI ACQUISITI MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA	Secondo l'articolo 4 del decreto attuativo sono agevolabili gli strumenti e le attrezzature acquisiti mediante "locazione finanziaria", e in questo caso "alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura equivalente all'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo". Ai fini della determinazione della quota capitale del canone, l'Agenzia delle Entrate rinvia alla <u>circolare n. 17/E del 29 maggio 2013</u> , paragrafo 3, nel quale vengono date delucidazioni a proposito della determinazione della quota di interessi passivi impliciti.
BENI ACQUISITI IN PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE AL 31 DICEMBRE 2015	Sono ammissibili i costi dei beni acquisiti in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che vi sia l'effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo. La quantificazione del costo ammissibile è infatti commisurata "in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo". Questo implica che la quota di ammortamento o, in caso di beni acquisiti attraverso locazione finanziaria, la quota capitale del canone dovrà essere assunta in relazione alla percentuale di utilizzo del bene nell'attività di ricerca e al periodo di tempo di utilizzo nell'arco di un anno.
BENI ACQUISITI MEDIANTE LOCAZIONE NON FINANZIARIA	Nel caso in cui i beni siano, acquisiti mediante locazione non finanziaria, il costo rilevante è generato applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 al costo storico del bene che deve derivare dal contratto di locazione ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E DEL 16 MARZO 2016
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi News n. 13 del 19 giugno 2015, n. 16 del 5 agosto 2015, n. 18 del 14 settembre 2015, n. 19 del 2 ottobre 2015, n° 24 del 15 dicembre 2015, n° 6 del 4 marzo 2106 e n° 8 del 4 aprile 2016
INFO	L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.